

CONVENZIONE

Tra

EBNCI – Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui

in persona del suo Presidente p.t., dott. Massimo Gargano, con sede in Roma Viale Beethoven, 48, c.f. 96583660582, (di seguito anche solo "EBNCI" o "l'Ente")

e

Fondazione ENPAIA

in persona del suo Presidente p.t., dott. Giorgio Piazza, con sede in Roma, Viale Beethoven 48, codice fiscale n. 02070800582, (di seguito e negli allegati anche "ENPAIA" o "Service Amministrativo")

Premesso che

1. in data 23 maggio 2023 il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI), la Federazione Lavoratori Agro Industria (FLAI-CGIL), la Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana (FAI-CISL) e la Federazione Italiana Lavoratori Bonifica e Irrigazione (FILBI-UIL) hanno stipulato un Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro ("ACNL"), con il quale hanno convenuto di istituire un Ente Bilaterale, nella forma dell'associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile, che costituisca lo strumento per la gestione mutualistica di un fondo rivolto a specifiche attività, individuate dalle Parti stipulanti aventi prevalentemente natura assistenziale;
2. l'ACNL prevede che i servizi siano finanziati utilizzando il patrimonio economico costituito dalle risorse che i Consorzi verseranno nel fondo;
3. in data 16.11.2023 si è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui EBNCI;
4. EBNCI precisa:
 - a. di essere istituito ai sensi dell'ACNL Dipendenti Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario del 23 maggio 2023, integrativo dell'unico Contratto Collettivo di Settore, stipulato da SNEBI (quale unico rappresentante datoriale nel settore dei Consorzi di Bonifica);
 - b. di essere un'Associazione non riconosciuta che opera, in base allo Statuto, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., di non perseguire finalità di lucro, di avere carattere mutualistico e di operare in favore dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario che applicano il CCNL di settore sottoscritto da Fai, Flai, Filbi e Snebi;
 - c. di essere, ad oggi, l'unico Ente Bilaterale operante in favore dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario;
 - d. che la sua attività è disciplinata dal CCNL di settore, dal proprio Statuto, dal Regolamento dell'Ente Bilaterale approvato in data 25 Marzo 2024 (d'ora innanzi anche il "Regolamento");

5. con la stipula dell'ACNL, le Parti hanno convenuto sulla opportunità che la sede dell'ente venga collocata presso la Fondazione ENPAIA;
6. con nota del 26 ottobre 2023 le Parti istitutive dell'EBNCI hanno formulato espressa richiesta alla Fondazione ENPAIA al fine di essere autorizzati a collocare la sede dell'Ente presso la predetta Fondazione;
7. la Fondazione ENPAIA ha personalità di diritto privato e gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile ai sensi del d.lgs. 509/1994;
8. ENPAIA opera in favore dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica secondo la disciplina della Convenzione-Regolamento del Fondo di Accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali stipulata il 9 giugno 1971 e approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 1 aprile n. 3763 di cui all'art. 2, co. 2, del suo Statuto, nonché dell'art. 2, co. 6, lett. b) e dell'art. 3, co. 2, dello Statuto;
9. con nota del 15 novembre 2023 la Fondazione ha riscontrato l'istanza dell'EBNCI autorizzando l'indicazione quale sede per l'Ente Bilaterale del medesimo indirizzo della Fondazione subordinando il prosieguo dell'iter alla definizione dei reciproci rapporti e delle rispettive attività, mediante la stipula di una apposita convenzione;
10. a seguito di specifici incontri tecnici svoltisi tra i rappresentanti di EBNCI e della Fondazione ENPAIA è stata raggiunta un'intesa sui termini e le condizioni per la regolamentazione dei reciproci rapporti, funzionale da un lato a garantire il compimento della propria missione, dall'altro a migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale nell'ottica di consentire il miglior conseguimento delle finalità istituzionali;
11. con delibera del n. 17 del 27 Marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e con decisione del 25 Marzo 2024 il Comitato di Gestione dell'EBNCI hanno rispettivamente convenuto di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Precisato che

nell'ambito della presente convenzione - e fatte salve altre diverse definizioni - i termini qui elencati avranno il significato di seguito concordemente attribuito:

- "Convenzione": l'insieme delle pattuizioni derivanti dalla presente scrittura e dai suoi allegati;
- "Servizio": il complesso delle attività che ENPAIA dovrà svolgere in esecuzione della Convenzione;
- "Incarico": l'affidamento del Servizio alle cure di ENPAIA in veste di Gestore del Service Amministrativo;
- "Parti": EBNCI e ENPAIA congiuntamente;
- "Consorzi": i Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario e le Associazioni che applicano il CCNL dei Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario;
- "Iscritti": i dipendenti di Consorzi/associazioni iscritti ad EBNCI;
- "Beneficiari": coloro al cui vantaggio sono previste le erogazioni a carico di EBNCI;

- "Banca Cassiera": l'istituto Bancario incaricato da EBNCI di svolgere le funzioni di erogazione dei benefici accordati in adempimento del ruolo assegnato all'Ente.

ciò premesso e precisato

le parti convengono e pattuiscono quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione e contenuto dell'incarico

1 EBNCI affida all'ENPAIA, che accetta, la funzione di gestore del Service Amministrativo con l'impegno di svolgere con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità e con organizzazione autonoma di mezzi, attrezzature e personale necessari, i servizi di supporto agli Organi dell'EBNCI, i servizi di natura amministrativa e contabile, la gestione amministrativa del compenso dei componenti degli organi di EBNCI, il supporto amministrativo alla personalizzazione del software che verrà scelto dall'EBNCI. Viene, altresì, prevista la messa a disposizione da parte di ENPAIA di due locali (precisamente la sala riunioni collocata al 2° piano dello stabile di viale Beethoven n. 48 Roma identificata con il numero 221, ed una stanza al terzo piano dello stabile di viale Beethoven), per lo svolgimento, da parte dell'EBNCI, anche di attività di rappresentanza.

2 Resta inteso che l'incarico non comporta la sostituzione nelle funzioni, nelle prerogative e nelle responsabilità dell'EBNCI e che non rientra comunque nell'oggetto del presente incarico lo svolgimento delle attività tipiche di indirizzo e controllo quali, ad esempio:

- attività di controllo e revisione interna;
- funzionamento degli organi sociali;
- controllo della gestione finanziaria;
- autorizzazione delle operazioni finanziarie (es. firma dei mandati di pagamento da parte del rappresentante legale dell'EBNCI o di un suo delegato)

3 Le Parti si impegnano ad integrare e/o aggiornare la presente Convenzione dopo l'emanazione della Procedura di attuazione del Regolamento dell'Ente da parte del Comitato di Gestione dell'EBNCI - che riceverà l'orientamento dell'EBNCI ad ampliare la gamma degli interventi concentrando ed indirizzando maggiormente le risorse verso le prestazioni di assistenza - al fine di meglio disciplinare le attività, le tempistiche di erogazione del servizio e i relativi costi.

Art. 2

Banca Cassiera

1 Le risorse finanziarie di EBNCI saranno gestite tramite uno o più operatori bancari abilitati ai sensi delle disposizioni normative applicabili, individuati in base alle determinazioni adottate ed ai regolamenti approvati dagli organi statuari dell'EBNCI.

2 EBNCI comunicherà ad ENPAIA il soggetto al quale verrà conferito l'incarico di Banca Cassiera ed i relativi referenti. Eventuali modifiche inerenti l'incarico conferito alla Banca Cassiera o l'eventuale sostituzione della stessa dovranno essere comunicate tempestivamente ad ENPAIA.

Art. 3

Modalità di svolgimento del Service Amministrativo

- 1 L'incarico viene conferito con clausola di esclusiva unilaterale in favore di ENPAIA la quale potrà invece liberamente assumere analoghi incarichi per altri Enti Bilaterali.
- 2 ENPAIA dichiara e garantisce:
 - a. che assolverà all'incarico nella piena osservanza delle normative vigenti di carattere generale e speciale, con competenza, cura e diligenza fornendo prestazioni di elevato livello qualitativo conformi al settore;
 - b. che il sistema informativo ed i programmi che verranno impiegati nello svolgimento dell'incarico saranno implementati ovvero aggiornati nell'eventualità di ampliamenti di prestazioni o miglioramenti tecnologici, con l'impegno in tal caso di entrambe le Parti a rinegoziare l'impegno economico.

Art.4

Ulteriori Obblighi delle Parti

- 1 Entrambe le Parti si obbligano al puntuale rispetto degli adempimenti previsti a loro carico e a fornire ogni collaborazione reciprocamente dovuta al fine di una corretta gestione del rapporto.
- 2 EBNCI si obbliga altresì ad informare tempestivamente ENPAIA di ogni sopravvenuta circostanza di cui EBNCI abbia contezza che appaia potenzialmente rilevante per lo svolgimento del Servizio o che possa recarvi pregiudizio, da ogni punto di vista (normativo, contrattuale, economico, finanziario, ecc.).

Art. 5

Sicurezza e riservatezza dei dati

- 1 ENPAIA si obbliga a garantire e mantenere, per tutta la durata dell'incarico, durante le eventuali proroghe e/o rinnovi dello stesso e fino al completo espletamento di tutte le incombenze conseguenti alla sua futura cessazione, i livelli e le procedure di sicurezza fisica ed informatica conformi alla normativa pertinente e comunque alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i..
- 2 Nell'eventualità di risoluzione del Service Amministrativo, ENPAIA manterrà per ulteriori 60 (sessanta) gg. dalla migrazione in favore di EBNCI la disponibilità dei dati in formato elettronico che provvederà a cancellare in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
- 3 Con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni sulla data di scadenza della Convenzione, per qualsiasi causa intervenuta, l'ENPAIA provvederà a trasmettere all'Ente, o ad altro soggetto dallo stesso designato, il tracciato record da utilizzarsi per la migrazione dei dati relativi all'ENTE ed ai suoi iscritti.
- 4 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi alla data di scadenza prevista, l'ENPAIA trasmetterà all'ENTE, o ad altro soggetto dallo stesso designato, tutta la documentazione ricevuta ed ogni dato gestito sino a quel momento sulla base del tracciato record già comunicato;
- 5 L'EBNCI si obbliga ad ottenere dai titolari dei dati trattati l'autorizzazione a cederli a terzi, ed ENPAIA si obbliga a trattare con la massima riservatezza, nei modi che verranno precisati ed integrati di comune accordo, tutte le informazioni acquisite nello svolgimento del Servizio impegnandosi fin da ora:
 - a. ad istruire il personale dedicato garantendo del suo relativo operato, nonché ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il puntuale adempimento di tale obbligo di riservatezza;

b. ad utilizzare le predette informazioni esclusivamente per le finalità di svolgimento del Servizio.

Art. 6

Sistemi di disaster recovery Business Continuity

- 1 ENPAIA garantisce adeguati servizi di disaster recovery.
- 2 ENPAIA garantisce tramite il Piano di Emergenza Operativa una Procedura di ripristino di emergenza dei servizi informatici e dati, in caso di disastro. Il Piano di Emergenza Operativa racchiude tutte le informazioni e procedure necessarie per la gestione di eventi straordinari che possano compromettere i servizi informatici con l'ordinaria attività lavorativa dell'Ente.
- 3 ENPAIA prevede all'interno del Piano di Emergenza Operativa una sezione appositamente dedicata al Piano di Disaster Recovery che definisce i possibili disastri e gli scenari di rischio, individua i processi critici e le figure di riferimento. Tale Piano include i processi di gestione della crisi e del disaster recovery cioè le procedure riferite alle modalità di ripristino delle attività per garantire la prosecuzione dell'erogazione dei servizi.
- 4 ENPAIA si impegna a comunicare ad EBNCI entro 30 giorni lavorativi le eventuali modifiche effettuate al piano di emergenza ed a ritrasmettere il piano ad EBNCI opportunamente integrato.

Art. 7

Luogo di espletamento del Servizio

Il Servizio è svolto negli uffici di ENPAIA siti in Roma, Viale Beethoven, 48.

Art. 8

Durata della Convenzione, disdetta e risoluzione

- 1 La presente Convenzione spiegherà i suoi effetti a far data dal 1° maggio 2024 sino al 31 dicembre 2029. In caso di sopravvenienze normative e contrattuali, nonché di esigenze sopravvenute anche di una delle Parti, queste ultime si impegnano ad incontrarsi per verificare di comune accordo l'eventuale necessità di modificare e/o integrare la presente Convenzione.
- 2 La durata della presente convenzione si intende fino al 31 dicembre 2029, e qualora non venga formulata da una delle parti espressa disdetta almeno sei mesi prima della scadenza la presente Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori cinque anni.
- 3 La disdetta deve essere formalizzata dalla Parte interessata e notificata all'altra Parte.
- 4 Le Parti possono comunicare la disdetta dalla presente Convenzione per giusta causa con preavviso di sei mesi.
- 5 La Convenzione si risolve per estinzione o scioglimento degli enti, per impossibilità della prosecuzione dell'erogazione del servizio, per inadempimento di una delle parti, per sopravvenienze normative e contrattuali che giustificano l'interruzione del servizio.

Art. 9

Compenso

- 1 EBNCI riconosce ad ENPAIA un compenso per le attività svolte sotto forma di un canone annuale per la durata della vigente Convenzione.
- 2 Il canone è fissato, per l'annualità 2024, in euro sessantaquattromila/00 (64.000/00), oltre iva, ed è remunerativo e comprensivo di tutti i costi e delle spese dirette e indirette sostenuti da ENPAIA, dei mezzi utilizzati, delle attrezzature, nonché dell'utilizzo dei locali della sede indicati nell'art. 1 e del personale impegnato per il regolare svolgimento del Service Amministrativo. Le spese indirette si riferiscono al compenso per il DPO ed al compenso per il Consulente del lavoro.
- 3 Eventuali variazioni del canone annuale dovranno essere oggetto di un accordo tra le parti entro il termine di ciascun anno.
- 4 Entro 60 gg dalla richiesta da parte di E.N.P.A.I.A accompagnata dalla presentazione di fattura, EBNCI provvede al pagamento del Canone.

Art. 10

Esecuzione delle prestazioni tramite terzi

Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, ENPAIA può avvalersi di soggetti terzi, i quali dovranno garantire gli stessi standard e analoghe misure di riservatezza. Resta inteso che la responsabilità del servizio offerto per tramite dei soggetti terzi nei confronti di EBNCI resta a totale carico di ENPAIA.

Art. 11

Varie e finali

- 1 ENPAIA è autorizzata ad utilizzare il nome di EBNCI per le sole finalità correlate all'espletamento delle funzioni connesse alla presente Convenzione.
- 2 La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale ed esclusiva delle intese raggiunte tra le Parti e potrà essere integrata e/o modificata soltanto in forma scritta.
- 3 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti con riferimento alla presente Convenzione nonché all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla cessazione della medesima - e che non possano essere risolte in via amichevole - saranno deferite al giudizio di un collegio composto di tre arbitri dei quali uno designato EBNCI, un altro designato da ENPAIA ed il terzo designato dai due arbitri così designati o in mancanza di accordo raggiunto in proposito dai medesimi entro il ventesimo giorno successivo alla designazione del secondo di essi, dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. Il Collegio avrà sede in Roma ed il giudizio arbitrale si svolgerà secondo la disciplina di cui all'art. 810 e ss. c.p.c.
- 4 Gli oneri di registrazione della Convenzione e di sue eventuali successive integrazioni e/o modifiche andranno a carico di entrambe le Parti nella misura della metà per ciascuna, restando comunque i necessari adempimenti a carico di ENPAIA
- 5 Gli allegati della presente Convenzione, qui contestualmente sottoscritti dalle parti, da intendersi parte sostanziale ed integrante del Contratto, sono i seguenti:
 - a) allegato n. 1, ACNL dei dipendenti Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario del 23 maggio 2023;

- b) allegato n. 2, Statuto di EBNCI;
 - c) allegato n. 3, Regolamento di EBNCI;
 - d) allegato n. 4, Nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 679/2016;
- 6 Le comunicazioni devono essere fatte per iscritto ai seguenti recapiti: presidenza@pec.enpaia.it e ebnci@pec.it
- 7 Il presente contratto non può essere ceduto a terzi da una delle Parti senza il consenso scritto dell'altra.

Art.12

Forza maggiore

ENPAIA non sarà in alcun modo responsabile per eventuali inadempimenti alle proprie obbligazioni contrattuali determinate da cause fuori dal suo controllo o di forza maggiore, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, inondazione, terremoto, fulmini, esplosioni, sabotaggio, attentati terroristici, atti vandalici, guerra, tumulti, sciopero, pandemie, divieti legali, scioperi continuativi.

Art. 13

Invalidità delle clausole

L'invalidità di una o più clausole della presente Convenzione non avrà effetto sulle sue restanti previsioni né su qualsiasi parte della medesima. Nell'eventualità in cui una o più clausole siano dichiarate invalide da una decisione, decreto, lodo o sentenza definitiva, la presente Convenzione sarà interpretata come se tale clausola invalidata non sia stata inserita.

Letto confermato e sottoscritto in Roma 27 Marzo 2024

Per EBNCI


Il Presidente

Massimo Gargano

Per Fondazione ENPAIA

Il Presidente

Giorgio Piazza



Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., le Parti sottoscrivono espressamente tutte le previsioni della presente convenzione e in particolare: le Premesse, art. 1 Oggetto della Convenzione e contenuto dell'incarico, art. 2 Banca Cassiera, art. 3 Modalità di svolgimento del Service Amministrativo, art. 4 Ulteriori Obblighi delle parti, art. 5 Sicurezza e riservatezza dei dati, art. 6 Sistemi di disaster recovery Business Continuity, art. 7 Luogo di espletamento del Servizio, art. 8 Durata della Convenzione, disdetta e risoluzione, art. 9 Compenso, art. 10 Esecuzione delle prestazioni tramite terzi, art. 11 Varie e finali, art. 12 Forza maggiore, art. 13 Invalidità delle clausole.

Per EBNCI

Il Presidente

Massimo Gargano

Per Fondazione ENPAIA

Il Presidente

Giorgio Piazza

